

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 1 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale in materia di I.C.I.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere al seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da :
 - **ROSSI MILENA** avverso cartella di pagamento n. 068.2003.00059700.67.000 riguardante iscrizione a ruolo per I.C.I. per anni 1993, 94, 95, 96 e 97.
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **ROSSI MILENA** avverso cartella di pagamento n. 068.2003.00059700.67.000 riguardante iscrizione a ruolo per I.C.I. per anni 1993, 94 95, 96 e 97;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Nel gennaio 2003 l'Ufficio, nel corso delle attività di riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sugli Immobili relative alle annualità dal 1993 al 1997, il Concessionario per la riscossione Esatri Spa - Milano ha emesso la seguente cartella di pagamento:

1. Nei confronti di **ROSSI MILENA**:
cartella di pagamento n. 068.2003.00059700.67.000 riguardante iscrizione a ruolo per ICI per gli anni 1993, 94, 95, 96 e 97.

La stessa è stata notificata a mezzo posta, alla contribuente ROSSI MILENA in data 10/02/2003

Avverso la suddetta cartella, la destinataria ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo di "ritenere illegittima e priva di valore la cartella di pagamento di cui trattasi" e di condannare il Comune di Sesto San Giovanni "al

pagamento di quanto eventualmente nel frattempo indebitamente riscosso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546” .

La Commissione adita ha fissato l'udienza per la trattazione del caso in data 18.09.2003.

La ricorrente evidenzia, tra i motivi di ricorso il fatto che “gli interessi richiesti nella cartella di pagamento in parola sono stati pagati in data 14 novembre 2002” ed altresì il fatto che “le sanzioni richieste nella cartella di pagamento (...) non sono dovute in quanto il contribuente è venuto a conoscenza delle rendite definitive solo al momento della notifica degli avvisi di liquidazione sanzione in data 11 dicembre 2002 e pertanto per gli anni precedenti a tale data di notifica nessuna sanzione è dovuta e non sono dovute neppure le maggiori imposte e gli interessi maturati”.

Poiché si ritiene che il ricorso menzionato evidenzi, tanto sotto il profilo formale quanto sotto il profilo sostanziale, lacune tali da consentire una fondata opposizione allo stesso, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

Sesto San Giovanni, 17.07.03

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia